



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 ottobre 2019
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2019/0235(NLE)

13438/19
ADD 1

PECHE 471

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	24 ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 483 final - Annex 1
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 483 final - Annex 1.

All.: COM(2019) 483 final - Annex 1



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.10.2019
COM(2019) 483 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Antartico – Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO IF:	Oceano Atlantico sud-orientale – Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IG:	Tonno rosso del sud – Zone di distribuzione
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IJ:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IK:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IL	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO IIA:	Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
ALLEGATO IIB:	Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
ALLEGATO III:	Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi
ALLEGATO IV:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO V:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VI:	Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO VII: Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO VIII: Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate nel presente allegato figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009¹, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosme
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesce tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centroscymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Granchi rossi di fondale
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Pesce del ghiaccio
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere di roccia
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Spigola
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> e <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Austromerluzzi
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagrì atlantico
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagrì nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza cuculo
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Notothenia gibberifrons</i>	NOG	Nototenia
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Nototenia
<i>Notothenia squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberetto boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Pesce del ghiaccio
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	Pentaceri australi

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Raja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardina
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes spp.</i>	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea spp.</i>	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Sugarello cileno
<i>Trachurus spp.</i>	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è fornita esclusivamente a fini esplicativi:

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Austromerluzzi	TOT	<i>Dissostichus spp.</i>
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
Berici	ALF	<i>Beryx spp.</i>
Brosme	USK	<i>Brosme brosme</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes spp.</i>

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Complesso di specie della razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> e <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Gamberetto boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>
Granatiere di roccia	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Granchi rossi di fondale	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>
Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Nototenia	NOS	<i>Notothenia squamifrons</i>
Nototenia	NOG	<i>Notothenia gibberifrons</i>
Nototenia	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Pentaceri australi	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Pesce del ghiaccio	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Pesce del ghiaccio	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Pesce del ghiaccio	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Pesce tamburo	BOR	<i>Caproidae</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Razza bianca	RJA	<i>Raja alba</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Razza cuculo	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microocellata</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Raja (Dipturus) nidarosiensis</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Razza rotonda	RJI	<i>Raja circularis</i>

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Razza spinosa	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>

Nome comune	Codice alfa-3	Nome scientifico
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Sardina	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes spp.</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Sogliole	SOO	<i>Solea spp.</i>
Spigola	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Spinarolo	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscymnus coelolepis</i>
Sugarello cileno	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus spp.</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)
---------	--	-------	---

Danimarca	0 ⁽²⁾	TAC analitico
Regno Unito	0 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	0 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Svezia	0 ⁽²⁾	
Unione	0	

TAC 0

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OTI/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IIB:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r(1)	3r	4(1)	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	0	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0	0
Unione	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0

(1) Nelle zone di gestione 2r e 4 il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
---------	-------------------------------------	-------	---

Germania	24	TAC precauzionale
Francia	8	
Paesi Bassi	19	
Regno Unito	39	

Unione	90
TAC	90

Specie:	Argentina	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 3a e 4
	<i>Argentina silus</i>		(ARU/3A4-C)

Danimarca	1 093	TAC precauzionale
Germania	11	
Francia	8	
Irlanda	8	
Paesi Bassi	51	
Svezia	43	
Regno Unito	20	
Unione	1 234	
TAC	1 234	

Specie:	Argentina	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7
	<i>Argentina silus</i>		(ARU/567.)

Germania	284	TAC precauzionale
Francia	6	
Irlanda	263	
Paesi Bassi	2 968	
Regno Unito	208	
Unione	3 729	
TAC	3 729	

Specie:	Brosme	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14
	<i>Brosme brosme</i>		(USK/1214EI)

Germania	6 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Francia	6 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Regno Unito	6 ⁽¹⁾	
Altri	3 ⁽¹⁾	
Unione	21 ⁽¹⁾	
TAC	21	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosme	Zona:	3a
	<i>Brosme brosme</i>		(USK/03A.)

Danimarca	15	TAC precauzionale
-----------	----	-------------------

Svezia	8	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Germania	8	
Unione	31	
TAC	31	

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
---------	--------------------------------	-------	---

Danimarca	68	TAC precauzionale
Germania	20	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Francia	47	
Svezia	7	
Regno Unito	102	
Altri	7 ⁽¹⁾	
Unione	251	
TAC	251	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (USK/567EL.)
---------	--------------------------------	-------	--

Germania	pm	TAC precauzionale
Spagna	pm	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Irlanda	pm	
Regno Unito	pm	
Altri	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm	
Norvegia	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾	
TAC	4 130	

- (1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
- (2) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).
- (3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato in appresso (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.
- pm
- (4) Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)	pm
Brosme (USK/*5B67-)	pm

(5) I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

pm

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Pesce tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	4 700	TAC precauzionale	
Irlanda	13 235		
Regno Unito	1 217		
Unione	19 152		
TAC	19 152		

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	pm ⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Svezia	pm ⁽²⁾		
Unione	pm ⁽²⁾		
Norvegia	pm		
Isole Fær Øer	pm ⁽³⁾		
TAC	pm		

(1) Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

(3) Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
---------	--------------------------------------	-------	--

Danimarca	pm	TAC analitico
Germania	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Isole Fær Øer	pm	
Norvegia	pm ⁽²⁾	
TAC	pm	

(1) Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*04N-) (1)

Unione	pm
(1)	Catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
---------	----------------------------------	-------	---

Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	pm	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A-BC)
---------	--------------------------------------	-------	--------------------

Danimarca	pm	TAC analitico
Germania	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Svezia	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	

(1) Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.		

Specie:	Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona:	4c, 7d (2) (HER/4CXB7D)
Belgio	pm (3)	TAC analitico	
Danimarca	pm (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	pm (3)		
Francia	pm (3)		
Paesi Bassi	pm (3)		
Regno Unito	pm (3)		
Unione	pm (3)		
TAC	pm		
(1)	Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.		
(2)	Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.		
(3)	Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (1) (HER/5B6ANB)
Germania	389 (2)	TAC precauzionale	
Francia	74 (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	526 (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	389 (2)		

Regno Unito	2 102	(2)
Unione	3 480	(2)

TAC 3 480

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

(2) È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6aS (1), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
---------	----------------------------------	-------	---------------------------------

Irlanda	1 236	TAC precauzionale
Paesi Bassi	124	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	1 360	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC 1 360

(1) Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	6 Clyde (1) (HER/06ACL.)
---------	----------------------------------	-------	-----------------------------

Regno Unito	da fissare	TAC precauzionale
Unione	da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

TAC da fissare (2)

(1) Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

- Mull of Kintyre (55° 17,9' N, 05° 47,8' O);
- un punto con le coordinate 55° 04' N, 05° 23' O; e
- Corsewall Point (55° 00,5' N, 05° 09,4' O).

(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7a (1) (HER/07A/MM)
---------	----------------------------------	-------	------------------------

Irlanda	2 099	TAC analitico
Regno Unito	5 965	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Unione	8 064	

TAC 8 064

(1) Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N;
- a sud dalla latitudine 52° 00' N;
- a ovest dalla costa dell'Irlanda;
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	465	TAC precauzionale	
Regno Unito	465		
Unione	930		
TAC	930		

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1) (HER/7G-K.)
Germania	pm ⁽²⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽²⁾		
Irlanda	pm ⁽²⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽²⁾		
Regno Unito	pm ⁽²⁾		
Unione	pm ⁽²⁾		
TAC	pm ⁽²⁾		

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N;

- a sud dalla latitudine 52° 00' N;

- a ovest dalla costa dell'Irlanda;

- a est dalla costa del Regno Unito.

(2) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna	pm	TAC precauzionale	
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	0 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Portogallo	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

(1) Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Germania	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.	
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾		
Svezia	pm		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm		
Norvegia	pm ⁽²⁾		
TAC	pm		
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).		
(2)	Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione	pm
--------	----

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Germania	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	6a; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.	
Francia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.	
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	7 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Francia	19 ⁽¹⁾		
Irlanda	119 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	2 ⁽¹⁾		

Regno Unito	110	(1)
Unione	257	(1)

TAC 257 (1)

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
---------	--	-------	---

Belgio	8	(1)	TAC analitico
Francia	139	(1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.
Irlanda	27	(1)	Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Paesi Bassi	0	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	15	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	189	(1)	

TAC 189 (1)

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	7d (COD/07D.)
---------	--	-------	------------------

Belgio	pm	(1)	TAC analitico
Francia	pm	(1)	
Paesi Bassi	pm	(1)	
Regno Unito	pm	(1)	
Unione	pm	(1)	

TAC pm

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nelle acque dell'Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/2AC4-C)
---------	---	-------	---

Belgio	9	TAC analitico
Danimarca	8	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Germania	8	
Francia	48	
Paesi Bassi	38	
Regno Unito	2 811	

Unione	2 922		
TAC	2 922		
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm		
TAC	pm		
(1)	Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).		
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	506 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Spagna	5 620 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Francia	6 820 ⁽²⁾		
Irlanda	3 101 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 685 ⁽¹⁾		
Unione	18 732		
TAC	18 732		
(1)	Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.		
(2)	Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).		
Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	993	TAC analitico	
Francia	801	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	1 794		
TAC	1 794		
Specie:	Lepidorombi	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

<i>Lepidorhombus</i> spp.		(LEZ/8C3411)
Spagna	1 929	TAC analitico
Francia	96	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Portogallo	64	
Unione	2 089	
TAC	2 089	

Specie:	<i>Rana pescatrice</i> <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/2AC4-C)
---------	--	-------	---

Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Danimarca	pm ⁽¹⁾	
Germania	pm ⁽¹⁾	
Francia	pm ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾	
Svezia	pm ⁽¹⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾	

TAC

pm

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

Specie:	<i>Rana pescatrice</i> <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
---------	--	-------	---

Belgio	pm	TAC precauzionale
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	

TAC

Non
pertinente

Specie:	<i>Rana pescatrice</i> <i>Lophiidae</i>	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
---------	--	-------	---

Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Germania	pm ⁽¹⁾	

Spagna	pm
Francia	pm ⁽¹⁾
Irlanda	pm
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾
Regno Unito	pm ⁽¹⁾
Unione	pm

TAC pm

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	3 262 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	364 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Spagna	1 296 ⁽¹⁾		
Francia	20 932 ⁽¹⁾		
Irlanda	2 675 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	422 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 348 ⁽¹⁾		
Unione	35 299 ⁽¹⁾		

TAC 35 299

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 372	TAC analitico	
Francia	7 636	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	9 008		
TAC	9 008		

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	3 353	TAC analitico	
Francia	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Portogallo	667		
Unione	4 023		

TAC 4 023

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm		
TAC	pm		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione	pm		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non		

pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14 (HAD/6B1214)
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Eglefino	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a (HAD/5BC6A.)
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm		
TAC	pm		
(1)	Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4).		

Specie:	Eglefino	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>		
Belgio	121	TAC analitico	
Francia	7 239	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	2 413		
Regno Unito	1 086		
Unione	10 859		
TAC	10 859		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	7a (HAD/07 A.)
Belgio	50	TAC analitico	
Francia	228	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	1 366		
Regno Unito	1 512		
Unione	3 156		
TAC	3 156		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	400		

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm ⁽¹⁾		
TAC	23 413		

(1) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione	pm
--------	----

Specie:	Merlano	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali
---------	---------	-------	---

<i>Merlangius merlangus</i>	della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
-----------------------------	---

Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Francia	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.
Irlanda	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

Specie: <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 7a (WHG/07A.)
-------------------------------------	------------------------

Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Francia	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.
Irlanda	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Unione	pm ⁽¹⁾	

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

Specie: <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
-------------------------------------	---

Belgio	pm	TAC analitico
Francia	pm	
Irlanda	pm	
Paesi Bassi	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	

TAC pm

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	8 (WHG/08.)
Spagna	881	TAC precauzionale	
Francia	1 322		
Unione	2 203		
TAC	2 203		

Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus e</i> <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	190 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Unione	190		
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	3 136 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Svezia	267 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Unione	3 403		
TAC	3 403		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HKE/2AC4-C)
Belgio	56 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	2 278 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	261 ⁽¹⁾		
Francia	504 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	131 ⁽¹⁾		
Regno Unito	710 ⁽¹⁾		
Unione	3 940 ⁽¹⁾		

TAC

3 940

(1) Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A).

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
---------	---	-------	---

Belgio	582	(1)	TAC analitico
Spagna	18 667		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Francia	28 827	(1)	
Irlanda	3 493		
Paesi Bassi	376	(1)	
Regno Unito	11 380	(1)	
Unione	63 325		
TAC	63 325		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

8a, 8b, 8d e 8e
(HKE/*8ABDE)

	Belgio	75
	Spagna	3 012
	Francia	3 012
	Irlanda	376
	Paesi Bassi	38
	Regno Unito	1 694
	Unione	8 206

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
---------	---	-------	---------------------------------

Belgio	19	(1)	TAC analitico
Spagna	12 995		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Francia	29 183		
Paesi Bassi	38	(1)	
Unione	42 235		
TAC	42 235		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona 4 e le acque dell'Unione della zona 2a. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	4
Spagna	3 764
Francia	6 776
Paesi Bassi	11
Unione	10 555

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	4 739	TAC analitico	
Francia	455	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Portogallo	2 212		
Unione	7 406		
TAC	7 406		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Spagna	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾		

Irlanda	pm	(1)
Paesi Bassi	pm	(1)
Portogallo	pm	(1)(2)
Svezia	pm	(1)
Regno Unito	pm	(1)
Unione	pm	(1)(3)
Norvegia	pm	
Isole Fær Øer	pm	

TAC Non pertinente

- (1) Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 22 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F): pm %
- (2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.
- (3) Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

pm

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
---------	---	-------	--

Spagna	pm	TAC analitico
Portogallo	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Unione	pm	(1)

TAC Non pertinente

- (1) Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

pm

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
---------	---	-------	---

Norvegia	pm	(1)(2)	TAC analitico
Isole Fær Øer	pm	(3)(4)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

TAC Non pertinente

- (1) Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.
- (2) Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

pm

Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

pm %

(3) Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

(4) Condizioni speciali: può essere pescato anche nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

pm

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (L/W/2AC4-C)
Belgio	302	TAC	precauzionale
Danimarca	832		
Germania	107		
Francia	228		
Paesi Bassi	693		
Svezia	9		
Regno Unito	3 409		
Unione	5 580		
TAC	5 580		

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 (BLI/5B67-)
Germania	pm	TAC analitico	
Estonia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Spagna	pm		
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Polonia	pm		
Regno Unito	pm		
Altri	pm (1)		
Unione	pm		
Norvegia	pm (2)		
Isole Fær Øer	pm (3)		
TAC	11 150		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
---------	--	-------	--

Estonia	0	(1)	TAC precauzionale
Spagna	132	(1)	
Francia	3	(1)	
Lituania	1	(1)	
Regno Unito	1	(1)	
Altri	0	(1)	
Unione	137	(1)	
TAC	137	(1)	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4 (BLI/24-)
---------	--	-------	--

Danimarca	2		TAC precauzionale
Germania	2		
Irlanda	2		
Francia	15		
Regno Unito	9		
Altri	2	(1)	
Unione	32		
TAC	32		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a (BLI/03A-)
---------	--	-------	--

Danimarca	2		TAC precauzionale
Germania	1		
Svezia	2		
Unione	5		
TAC	5		

Specie:	Molva	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2
	<i>Molva molva</i>		(LIN/1/2.)

Danimarca	8	TAC precauzionale
Germania	8	
Francia	8	
Regno Unito	8	
Altri	4 ⁽¹⁾	
Unione	36	
TAC	36	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3 a
	<i>Molva molva</i>		(LIN/03A-C.)

Belgio	13	TAC precauzionale
Danimarca	93	
Germania	13	
Svezia	38	
Regno Unito	13	
Unione	170	
TAC	170	

Specie:	Molva	Zona:	Acque dell'Unione della zona 4
	<i>Molva molva</i>		(LIN/04-C.)

Belgio	26 ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Danimarca	404 ⁽¹⁾	
Germania	250 ⁽¹⁾	
Francia	225	
Paesi Bassi	9	
Svezia	17 ⁽¹⁾	
Regno Unito	3 104 ⁽¹⁾	
Unione	4 035	
TAC	4 035	

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).

Specie:	Molva	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5
	<i>Molva molva</i>		(LIN/05EI.)

Belgio	9	TAC precauzionale
--------	---	-------------------

Danimarca	6
Germania	6
Francia	6
Regno Unito	6
Unione	33

TAC 33

Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (LIN/6X14.)
-------------------------------------	--

Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Danimarca	pm ⁽¹⁾	
Germania	pm ⁽¹⁾	
Irlanda	pm	
Spagna	pm	
Francia	pm ⁽¹⁾	
Portogallo	pm	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm	
Norvegia	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾	
Isole Fær Øer	pm ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	

TAC 20 396

- (1) Condizione speciale: di cui fino al pm % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).
- (2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del pm % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il quantitativo in t indicato in appresso (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al pm %.

pm

- (3) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)	pm
Brosme (USK/*5B67-)	pm

- (4) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:

pm

- (5) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).
- (6) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.):

pm

Specie: Molva <i>Molva molva</i>	Zona: Acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
-------------------------------------	---

Belgio	pm	TAC precauzionale
Danimarca	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
TAC	Non pertinente	

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	3a (NEP/03A.)
Danimarca	10 093	TAC analitico	
Germania	29		
Svezia	3 611		
Unione	13 733		
TAC	13 733		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 155	TAC analitico	
Danimarca	1 155	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	17		
Francia	34		
Paesi Bassi	594		
Regno Unito	19 122		
Unione	22 077		
TAC	22 077		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	568	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	32	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	600		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna	pm
Francia	pm
Irlanda	pm
Regno Unito	pm
Unione	pm

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scampo <i>Nephrops</i>	Zona:	8c (NEP/08C.)
---------	---------------------------	-------	------------------

norvegicus

Spagna	2,7	(1)	TAC precauzionale
Francia	0,0	(1)	
Unione	2,7	(1)	
TAC	2,7	(1)	

(1) Esclusivamente per le catture prelevate nell'ambito di una pesca ricognitiva per la raccolta di dati sulle catture per unità di sforzo (CPUE) da navi aventi a bordo osservatori.

2 tonnellate nell'unità funzionale 25 in agosto e in settembre (cinque bordate al mese);

0,7 tonnellate nell'unità funzionale 31 nell'arco di 7 giorni in luglio.

Specie:	Scampo	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
	<i>Nephrops norvegicus</i>		(NEP/9/3411)

Spagna	pm	(1)	TAC precauzionale
Portogallo	pm	(1)	
Unione	pm	(1)(2)	
TAC	pm	(1)(2)	

(1) Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

(2) Nei limiti dei TAC sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato in appresso nell'unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U30):

120

Specie:	Gamberetto boreale	Zona:	3a
	<i>Pandalus borealis</i>		(PRA/03A.)

Danimarca	pm	TAC analitico
Svezia	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	

Specie:	Gamberetto boreale	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4
	<i>Pandalus borealis</i>		(PRA/2AC4-C)

Danimarca	pm	TAC precauzionale
Paesi Bassi	pm	
Svezia	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
TAC	pm	

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	200	TAC analitico	
Svezia	123 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	323	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	da fissare ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Unione	da fissare ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	
TAC	da fissare ⁽¹⁾⁽²⁾		
(1)	La pesca delle mazzancolle <i>Penaeus subtilis</i> e <i>Penaeus brasiliensis</i> è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.		
(2)	Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	1 016	TAC analitico	
Germania	11	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Svezia	114		
Unione	1 141		
TAC	1 141		

Specie:	Passera di mare	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
	<i>Pleuronectes platessa</i>		

Belgio	pm	TAC analitico
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Germania	pm	
Francia	pm	
Paesi Bassi	pm	
Regno Unito	pm	
Unione	pm	
Norvegia	pm	
TAC	pm	

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione pm

Specie:	Passera di mare	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
	<i>Pleuronectes platessa</i>		

Francia	18	TAC precauzionale
Irlanda	240	
Regno Unito	400	
Unione	658	
TAC	658	

Specie:	Passera di mare	Zona:	7a (PLE/07A.)
	<i>Pleuronectes platessa</i>		

Belgio	143	TAC analitico
Francia	62	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Irlanda	1 116	
Paesi Bassi	43	
Regno Unito	1 426	
Unione	2 790	

TAC		2 790	
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: 7b e 7c (PLE/7BC.)
Francia		15	TAC precauzionale
Irlanda		59	
Unione		74	
TAC		74	
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: 7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio		1 498	TAC analitico
Francia		4 993	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Regno Unito		2 663	
Unione		9 154	
TAC		9 154	
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: 7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio		497	TAC precauzionale
Francia		898	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Irlanda		138	
Regno Unito		470	
Unione		2 003	
TAC		2 003	
Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		Zona: 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio		pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
Francia		pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento.
Irlanda		pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi		pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito		pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Unione		pm ⁽¹⁾	

TAC pm ⁽¹⁾

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.

Specie:	Passera di mare	Zona:	8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
	<i>Pleuronectes platessa</i>		(PLE/8/3411)
Spagna	53	TAC precauzionale	
Francia	210		
Portogallo	53		
Unione	316		
TAC	316		

Specie:	Merluzzo giallo	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/56-14)
Spagna	3	TAC precauzionale	
Francia	114		
Irlanda	34		
Regno Unito	87		
Unione	238		
TAC	238		

Specie:	Merluzzo giallo	Zona:	7
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/07.)
Belgio	227 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Spagna	14 ⁽¹⁾		
Francia	5 227 ⁽¹⁾		
Irlanda	557 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 273 ⁽¹⁾		
Unione	7 298 ⁽¹⁾		
TAC	7 298		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

Specie:	Merluzzo giallo	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e
	<i>Pollachius pollachius</i>		(POL/8ABDE.)
Spagna	227	TAC precauzionale	
Francia	1 107		
Unione	1 334		

TAC 1 334

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	8c (POL/08C.)
Spagna	187	TAC precauzionale	
Francia	21		
Unione	208		
TAC	208		

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	246 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Portogallo	8 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Unione	254 ⁽¹⁾		
TAC	254 ⁽²⁾		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona 8c (POL/*08C.).

(2) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	pm	TAC analitico	
Danimarca	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Germania	pm		
Francia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Svezia	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

(1) Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	pm		

Regno Unito pm
 Unione pm
 Norvegia pm ⁽¹⁾

TAC pm

(1) Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/*5614N).

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
---------	--	-------	---

Svezia pm ⁽¹⁾ TAC analitico
 Unione pm Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non
pertinente

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
---------	--	-------	---

Belgio 8 TAC precauzionale
 Francia 1 787
 Irlanda 894
 Regno Unito 487
 Unione 3 176

TAC 3 176

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima e</i> <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (T/B/2AC4-C)
---------	--	-------	--

Belgio 431 TAC precauzionale
 Danimarca 921 Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania 235
 Francia 111
 Paesi Bassi 3 263
 Svezia 7
 Regno Unito 908
 Unione 5 876

TAC 5 876

Specie:	Razze	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/2AC4-C)
	<i>Rajiformes</i>		
Belgio	pm (1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale	
Danimarca	pm (1)(2)(3)		
Germania	pm (1)(2)(3)		
Francia	pm (1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi	pm (1)(2)(3)(4)		
Regno Unito	pm (1)(2)(3)(4)		
Unione	pm (1)(3)		
TAC	pm (3)		
(1)	Le catture di razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.		
(2)	Contingente di catture accessorie. Tali specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.		
(3)	Non si applica alla razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) nelle acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di tale specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		
(4)	Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 14 e 49 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*07D2.), razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*07D2.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*07D2.) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>) e alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>).		

Specie:	Razze	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3 a (SRX/03A-C.)
	<i>Rajiformes</i>		
Danimarca	pm (1)	TAC precauzionale	
Svezia	pm (1)		
Unione	pm (1)		
TAC	pm		
(1)	Le catture di razza cuculo (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/03A-C.) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/03A-C) sono comunicate separatamente.		

Specie:	Razze	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)
	<i>Rajiformes</i>		
Belgio	pm (1)(2)(3)(4)	TAC precauzionale	
Estonia	pm (1)(2)(3)(4)		
Francia	pm (1)(2)(3)(4)		
Germania	pm (1)(2)(3)(4)		
Irlanda	pm (1)(2)(3)(4)		
Lituania	pm (1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi	pm (1)(2)(3)(4)		
Portogallo	pm (1)(2)(3)(4)		
Spagna	pm (1)(2)(3)(4)		
Regno Unito	pm (1)(2)(3)(4)		

Unione pm (1)(2)(3)(4)

TAC pm (3)(4)

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 14 e 49 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).
- (3) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati in appresso nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.):

Specie:	Razza dagli occhi piccoli <i>Raja microocellata</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	pm	TAC	precauzionale
Estonia	pm		
Francia	pm		
Germania	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Paesi Bassi	pm		
Portogallo	pm		
Spagna	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		
Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 49 del presente regolamento per le zone ivi specificate.			

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 7d (SRX/07D.)
---------	----------------------------	-------	---

Belgio	pm (1)(2)(3)(4)	TAC	precauzionale
Francia	pm (1)(2)(3)(4)		
Paesi Bassi	pm (1)(2)(3)(4)		
Regno Unito	pm (1)(2)(3)(4)		
Unione	pm (1)(2)(3)(4)		

TAC pm (4)

- (1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).

(4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 7d e 7e (RJU/7DE.)
	Belgio	pm	(1) TAC precauzionale
	Estonia	pm	(1)
	Francia	pm	(1)
	Germania	pm	(1)
	Irlanda	pm	(1)
	Lituania	pm	(1)
	Paesi Bassi	pm	(1)
	Portogallo	pm	(1)
	Spagna	pm	(1)
	Regno Unito	pm	(1)
	Unione	pm	(1)
	TAC	pm	(1)

(1) Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari di questa specie possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 49 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
	Belgio	pm	(1)(2) TAC precauzionale
	Francia	pm	(1)(2)
	Portogallo	pm	(1)(2)
	Spagna	pm	(1)(2)
	Regno Unito	pm	(1)(2)
	Unione	pm	(1)(2)
	TAC	pm	(2)

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere oggetto di pesca diretta nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 14 e 49 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
	Belgio	pm	TAC precauzionale
	Francia	pm	
	Portogallo	pm	

Spagna pm
 Regno Unito pm
 Unione pm

TAC pm

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
---------	--	-------	--

Belgio pm TAC precauzionale
 Francia pm
 Portogallo pm
 Spagna pm
 Regno Unito pm
 Unione pm

TAC pm

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 (GHL/2A-C46)
---------	--	-------	---

Danimarca pm TAC analitico
 Germania pm
 Estonia pm
 Spagna pm
 Francia pm
 Irlanda pm
 Lituania pm
 Polonia pm
 Regno Unito pm
 Unione pm
 Norvegia pm ⁽¹⁾

TAC pm

(1) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
---------	------------------------------------	-------	---

Belgio pm ⁽¹⁾⁽²⁾ TAC analitico
 Danimarca pm ⁽¹⁾⁽²⁾
 Germania pm ⁽¹⁾⁽²⁾
 Francia pm ⁽¹⁾⁽²⁾
 Paesi Bassi pm ⁽¹⁾⁽²⁾
 Svezia pm ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾

Regno Unito	pm	(1)(2)
Unione	pm	(1)(2)
Norvegia	pm	(4)
TAC	pm	

(1) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FROI)
	Belgio	pm
Danimarca	pm	pm
Germania	pm	pm
Francia	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm
Svezia	pm	pm
Regno Unito	pm	pm
Unione	pm	pm

(2) Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN).

(3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

pm

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

nelle zone seguenti:

	3a	3a e 4bc	4b	4c	6, acque internazionali della zona 2a, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	pm	pm	pm	pm	pm
Francia	pm	pm	pm	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm	pm	pm	pm
Svezia	pm	pm	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	pm
Norvegia	pm	pm	pm	pm	pm

Specie: Sgombro

Zona: 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque

Scomber scombrus

internazionali delle zone 2a, 12 e 14
(MAC/2CX14-)

Germania	pm (1)	TAC analitico
Spagna	pm (1)	
Estonia	pm (1)	
Francia	pm (1)	
Irlanda	pm (1)	
Lettonia	pm (1)	
Lituania	pm (1)	
Paesi Bassi	pm (1)	
Polonia	pm (1)	
Regno Unito	pm (1)	
Unione	pm (1)	
Norvegia	pm (2)(3)	
Isole Fær Øer	pm (4)	

TAC pm

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(3) Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

pm

(4) Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre	Acque norvegesi della zona 2a	Acque delle Isole Fær Øer
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Germania	pm	pm	pm
Francia	pm	pm	pm
Irlanda	pm	pm	pm
Paesi Bassi	pm	pm	pm
Regno Unito	pm	pm	pm
Unione	pm	pm	pm

Specie:	Sgombro	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1
	<i>Scomber scombrus</i>		(MAC/8C3411)

Spagna	pm (1)	TAC analitico
Francia	pm (1)	

Portogallo pm ⁽¹⁾
 Unione pm

TAC pm

(1) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

8b (MAC/*08B.)

Spagna pm
 Francia pm
 Portogallo pm

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
---------	------------------------------------	-------	--

Danimarca pm TAC analitico
 Unione pm

TAC Non
 pertinente

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
---------	--------------------------------	-------	---

Danimarca 447 TAC analitico
 Germania 26 ⁽¹⁾ Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
 Paesi Bassi 43 ⁽¹⁾
 Svezia 17
 Unione 533

TAC 533

(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SOL/24-C.)
---------	--------------------------------	-------	--

Belgio 1 026 TAC analitico
 Danimarca 469 Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania 820
 Francia 205
 Paesi Bassi 9 260
 Regno Unito 527
 Unione 12 307

Norvegia

10 ⁽¹⁾

TAC

12 317

(1) Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14
	<i>Solea solea</i>		(SOL/56-14)

Irlanda 46 TAC precauzionale

Regno Unito 11

Unione 57

TAC 57

Specie:	Sogliola	Zona:	7a
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07A.)

Belgio 226 TAC analitico

Francia 3 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Irlanda 56 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi 71

Regno Unito 101

Unione 457

TAC 457

Specie:	Sogliola	Zona:	7b e 7c
	<i>Solea solea</i>		(SOL/7BC.)

Francia 7 TAC precauzionale

Irlanda 35

Unione 42

TAC 42

Specie:	Sogliola	Zona:	7d
	<i>Solea solea</i>		(SOL/07D.)

Belgio pm TAC analitico

Francia pm

Regno Unito pm

Unione pm

TAC pm

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	52	TAC analitico	
Francia	556	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Regno Unito	870		
Unione	1 478		
TAC	1 478		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	955	TAC analitico	
Francia	95	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	48		
Regno Unito	430		
Unione	1 528		
TAC	1 528		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	18	TAC precauzionale	
Francia	36	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Irlanda	95		
Paesi Bassi	28		
Regno Unito	36		
Unione	213		
TAC	213		

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	45	TAC analitico	
Spagna	8	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.	
Francia	3 361		
Paesi Bassi	252		
Unione	3 666		
TAC	3 666		

Specie:	Sogliole	Zona:	8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della
---------	----------	-------	---

<i>Solea</i> spp.		zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	242	TAC precauzionale
Portogallo	401	
Unione	643	
TAC	643	
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: 3a (SPR/03A.)
Danimarca	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Germania	pm ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Svezia	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾	
TAC	pm	
(1)	Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.	
Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona: Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SPR/2AC4-C)
Belgio	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	TAC analitico
Danimarca	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Germania	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Francia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Svezia	0 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	
Regno Unito	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Unione	0 ⁽¹⁾⁽²⁾	
Norvegia	0 ⁽¹⁾	
Isole Fær Øer	0 ⁽¹⁾⁽⁴⁾	
TAC	0 ⁽¹⁾	
(1)	Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.	
(2)	Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/ *2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.	
(3)	Inclusi i cicereelli.	
(4)	Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.	

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	8	TAC precauzionale	
Danimarca	489		
Germania	8		
Francia	105		
Paesi Bassi	105		
Regno Unito	791		
Unione	1 506		
TAC	1 506		

Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	20 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Germania	4 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	10 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	83 ⁽¹⁾		
Irlanda	53 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Portogallo	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	100 ⁽¹⁾		
Unione	270 ⁽¹⁾		
TAC	270 ⁽¹⁾		

(1) Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 14 e 49 del presente regolamento. In deroga all'articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Danimarca	pm ⁽¹⁾		
Germania	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Spagna	pm ⁽¹⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Irlanda	pm ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		
Portogallo	pm ⁽¹⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾⁽²⁾		

Unione	pm
Norvegia	pm (3)

TAC 13 763

- (1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2A-14).
- (3) Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C).

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/2A-14)

Danimarca	pm (1)(3)	TAC analitico
Germania	pm (1)(2)(3)	
Spagna	pm (3)(5)	
Francia	pm (1)(2)(3)(5)	
Irlanda	pm (1)(3)	
Paesi Bassi	pm (1)(2)(3)	
Portogallo	pm (3)(5)	
Svezia	pm (1)(3)	
Regno Unito	pm (1)(2)(3)	
Unione	pm (3)	
Isole Fær Øer	pm (4)	

TAC 70 617

- (1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*4BC7D).
- (2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D).
- (3) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (4) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f, 7h.
- (5) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli	Zona:	8c
	<i>Trachurus spp.</i>		(JAX/08C.)

Spagna	10 015 (1)	TAC analitico
Francia	174	
Portogallo	990 (1)	
Unione	11 179	

TAC

11 179

(1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.)

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	9 (JAX/09.)
---------	---	-------	----------------

Spagna	12 072	(1)	TAC analitico
Portogallo	34 587	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Unione	46 659		

TAC 46 659

(1) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	10; acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/X34PRT)
---------	---	-------	---

Portogallo	da fissare	TAC precauzionale
Unione	da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

TAC da fissare (2)

(1) Acque circostanti le Azzorre.

(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341PRT)
---------	---	-------	---

Portogallo	da fissare	TAC precauzionale
Unione	da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

TAC da fissare (2)

(1) Acque circostanti Madera.

(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341SPN)
---------	---	-------	---

Spagna	da fissare	TAC precauzionale
Unione	da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

TAC da fissare (2)

(1) Acque circostanti le Isole Canarie.

(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NOP/2A3A4.)
---------	--	-------	---

Anno 2019 2020

Danimarca	pm	(1)(3)	pm	(1)(6)	TAC analitico
Germania	pm	(1)(2)(3)	pm	(1)(2)(6)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Paesi Bassi	pm	(1)(2)(3)	pm	(1)(2)(6)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	(1)(3)	pm	(1)(6)	
Norvegia	pm	(4)	pm	(4)	
Isole Fær Øer	pm	(5)	pm	(5)	

TAC Non pertinente Non pertinente

- (1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (2) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
- (3) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019.
- (4) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.
- (5) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.
- (6) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020.

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
---------	-------------------	-------	--

Svezia	pm	(1)(2)	TAC precauzionale
Unione	pm		

TAC Non pertinente

- (1) Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.
- (2) Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):
- pm

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7 (OTH/5B67-C)
---------	--------------	-------	---

Unione	Non pertinente	TAC precauzionale
Norvegia	pm	(1)

TAC Non pertinente

- (1) Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
---------	--------------	-------	--

Belgio	pm	TAC precauzionale
Danimarca	pm	
Germania	pm	

Francia	pm
Paesi Bassi	pm
Svezia	Non (1) pertinente
Regno Unito	pm
Unione	pm (2)

TAC Non
pertinente

(1) Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
---------	--------------	-------	---

Unione	Non pertinente	TAC precauzionale
Norvegia	pm (1)(2)	
Isole Fær Øer	pm (3)	

TAC Non
pertinente

(1) Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(3) Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/*46AN).

Appendice

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, sono i seguenti:

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7, eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k. razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; pesce tamburo, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k, razze, acque dell'Unione della zona 7d, razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, acque dell'Unione delle zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7.

Per il Regno Unito: in cambio del merluzzo bianco e del merlano nelle acque ad ovest della Scozia: merluzzo bianco, zona 6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14; merlano, zona 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14; e in cambio del merluzzo bianco del Mar Celtico, del merlano del Mare d'Irlanda e della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k: merluzzo bianco, zone 7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7h, 7j e 7k; sogliola, zona 7e; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14 E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
--	---

Belgio	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Danimarca	pm ⁽¹⁾	
Germania	pm ⁽¹⁾	
Spagna	pm ⁽¹⁾	
Francia	pm ⁽¹⁾	
Irlanda	pm ⁽¹⁾	
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾	
Polonia	pm ⁽¹⁾	
Portogallo	pm ⁽¹⁾	
Finlandia	pm ⁽¹⁾	
Svezia	pm ⁽¹⁾	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾	
Isole Fær Øer	pm ⁽²⁾⁽³⁾	
Norvegia	pm ⁽²⁾⁽⁴⁾	

TAC pm

- ⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione include anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.
- ⁽²⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.
- ⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.
- ⁽⁴⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio pm

Danimarca pm

Germania pm

Spagna pm

Francia pm

Irlanda pm

Paesi Bassi pm

Polonia pm

Portogallo pm

Finlandia pm

Svezia pm

Regno Unito pm

Specie: Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona: Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
--	--

Germania pm

Grecia pm

Spagna pm

Irlanda pm

Francia pm

Portogallo pm

Regno Unito pm

Unione pm

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC Non
pertinente

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:		
	1. non possono essere pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio 2020;		
	2. i pescherecci dell'Unione possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:		
	Codici di dichiarazione	Limiti geografici	
	COD/GRL1	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44° 00' O e a sud di 60° 45' N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60° 45' di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44° 00' O e a sud di 62° 30' N.	
	COD/GRL2	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62° 30' N.	

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	pm	(3)	TAC analitico
Spagna	pm	(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	pm	(3)	
Portogallo	pm	(3)	
Regno Unito	pm	(3)	
Altri Stati membri	pm	(1) (3)	
Unione	pm	(2) (3)	
TAC	Non pertinente		
(1)	Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.		
(2)	L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.		
(3)	Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.		

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	pm		TAC analitico
Francia	pm		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾	Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.		
⁽²⁾	Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente. 20.		

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾	Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.		
⁽²⁾	Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514N1G). Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (<i>Coryphaenoides rupestris</i>) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (<i>Macrourus berglax</i>) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente. 80.		

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	2b (CAP/02B.)
Unione	pm	TAC analitico	
TAC	pm		

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm		
Tutti gli Stati membri	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽²⁾		
Norvegia	pm ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».		
⁽²⁾	Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2020 e il 30 aprile 2021.		
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.		

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva e Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 665.		

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Norvegia	pm		
Isole Fær Øer	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	pm	TAC analitico	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Paesi Bassi	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Norvegia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Da pescare a sud di 68° N.		

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5,12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	pm	TAC analitico	
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Norvegia	pm		
Isole Fær Øer	pm		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei navi contemporaneamente.		

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214S)
Estonia	pm	TAC precauzionale	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Lettonia	pm		
Paesi Bassi	pm		
Polonia	pm		
Portogallo	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14 (RED/51214D)
Estonia	pm (1) (2)	TAC precauzionale	
Germania	pm (1) (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	pm (1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm (1) (2)		
Irlanda	pm (1) (2)		
Lettonia	pm (1) (2)		
Paesi Bassi	pm (1) (2)		
Polonia	pm (1) (2)		
Portogallo	pm (1) (2)		
Regno Unito	pm (1) (2)		
Unione	pm (1) (2)		
TAC	pm (1) (2)		
(1)	Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:		
	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	64° 45' N	28° 30' O
	2	62° 50' N	25° 45' O
	3	61° 55' N	26° 45' O
	4	61° 00' N	26° 30' O
	5	59° 00' N	30° 00' O
	6	59° 00' N	34° 00' O
	7	61° 30' N	34° 00' O
	8	62° 50' N	36° 00' O
	9	64° 45' N	28° 30' O
(2)	Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes mantella</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/IN2AB.)
Germania	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	pm		
Regno Unito	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	da fissare	(1) (2)	TAC analitico
			Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	pm	(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.		
(2)	Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.		
(3)	Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.		

Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	pm	(1)(2)(3)	TAC analitico
Francia	pm	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	(1)(2)(3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	(1)(2)(3)	
Norvegia	pm	(1)(2)	
Isole Fær Øer	pm	(1)(2)(4)	
TAC	Non pertinente		
(1)	Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.		
(2)	Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:		
	Punto	Latitudine	Longitudine
	1	64° 45' N	28° 30' O
	2	62° 50' N	25° 45' O
	3	61° 55' N	26° 45' O
	4	61° 00' N	26° 30' O
	5	59° 00' N	30° 00' O
	6	59° 00' N	34° 00' O
	7	61° 30' N	34° 00' O
	8	62° 50' N	36° 00' O
	9	64° 45' N	28° 30' O
(3)	Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).		
(4)	Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).		

Specie:	Scorfani (demersali) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
---------	--	-------	---

Germania	pm	⁽¹⁾	TAC analitico
Francia	pm	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	⁽¹⁾	

TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:		
Punto	Latitudine	Longitudine	
1	59° 15' N	54° 26' O	
2	59° 15' N	44° 00' O	
3	59° 30' N	42° 45' O	
4	60° 00' N	42° 00' O	
5	62° 00' N	40° 30' O	
6	62° 00' N	40° 00' O	
7	62° 40' N	40° 15' O	
8	63° 09' N	39° 40' O	
9	63° 30' N	37° 15' O	
10	64° 20' N	35° 00' O	
11	65° 15' N	32° 30' O	
12	65° 15' N	29° 50' O	

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
---------	----------------------------------	-------	---

Belgio	pm	TAC analitico
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm	
Unione	pm	

TAC	Non pertinente
-----	-------------------

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		
Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		
⁽¹⁾	Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.		

Specie:	Pesce piatto	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		
Specie:	Catture accessorie ⁽¹⁾	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	pm	TAC precauzionale	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	Non pertinente		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾	Le catture accessorie di granatieri (<i>Macrourus</i> spp.) sono comunicate conformemente alle seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).		

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.		

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	95	TAC analitico	
Germania	397	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	95	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	95		
Polonia	529		
Spagna	1 221		
Francia	170		
Portogallo	2 733		
Regno Unito	795		
Unione	4 865		
TAC	8 531		

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	52	TAC analitico	
Lettonia	52	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	52	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	156		
TAC	1 175		

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		
Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		
Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	Sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Lettonia	128 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	128 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	227 ⁽¹⁾		
Unione	Non pertinente ⁽¹⁾⁽²⁾		
TAC	34 000		
⁽¹⁾	Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.		
⁽²⁾	Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 29 467		

Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	17 000		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		
Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	0 ⁽¹⁾		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾⁽²⁾ (PRA/N3LNO.)
Estonia	0 ⁽³⁾	TAC analitico	
Lettonia	0 ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	0 ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	0 ⁽³⁾		
Spagna	0 ⁽³⁾		
Portogallo	0 ⁽³⁾		
Unione	0 ⁽³⁾		
TAC	0 ⁽³⁾		
⁽¹⁾	Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:		
	Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
	1	47° 20' 0	46° 40' 0
	2	47° 20' 0	46° 30' 0
	3	46° 00' 0	46° 30' 0
	4	46° 00' 0	46° 40' 0
⁽²⁾	La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:		
	Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
	1	46° 00' 0	47° 49' 0
	2	46° 25' 0	47° 27' 0
	3	46 °42' 0	47° 25' 0
	4	46° 48' 0	47° 25' 50
	5	47° 16' 50	47° 43' 50
⁽³⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	TAC analitico	
⁽¹⁾	Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:		
	Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
	1	47° 20' 0	46° 40' 0
	2	47° 20' 0	46° 30' 0
	3	46° 00' 0	46° 30' 0
	4	46° 00' 0	46° 40' 0
	Inoltre, la pesca del gamberetto è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:		
	Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
	1	47° 55' 0	45° 00' 0
	2	47° 30' 0	44° 15' 0
	3	46° 55' 0	44° 15' 0
	4	46° 35' 0	44° 30' 0
	5	46° 35' 0	45° 40' 0
	6	47° 30' 0	45° 40' 0
	7	47° 55' 0	45° 00' 0
⁽²⁾	Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.		
	Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
	Danimarca	2	33
	Estonia	8	416
	Spagna	10	64
	Lettonia	4	123
	Lituania	7	145
	Polonia	1	25
	Portogallo	1	17

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	340	TAC analitico	
Germania	347	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	48	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	24		
Spagna	4 650		
Portogallo	1 944		
Unione	7 353		
TAC	12 542		

Specie:	Razza <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283	TAC analitico	
Lituania	62	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	3 403	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	895	TAC analitico	
Germania	615	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	895	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	895		
Unione	3 300		
TAC	18 100		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	513 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	1 571 ⁽¹⁾		
Spagna	233 ⁽¹⁾		
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾		
Unione	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	8 590 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio 2020 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: 4295		
Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico	
Portogallo	5 229	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	7 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	20 000		
Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Lituania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		
⁽¹⁾	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.		

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255	TAC analitico	
Portogallo	333	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	588 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	1 000		
⁽¹⁾	Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:		
	Spagna	509	
	Portogallo	667	
	Unione	1 176	

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	pm	(4)	TAC analitico
Grecia	pm	(7)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Spagna	pm	(2)(4)(7)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm	(2)(3)(4)	
Croazia	pm	(6)	
Italia	pm	(4)(5)	
Malta	pm	(4)	
Portogallo	pm	(7)	
Altri Stati membri	pm	(1)	
Unione	pm	(2)(3)(4)(5)(7)	
TAC	pm		

- (1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.
- (2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):
- | | |
|---------|----|
| Spagna | pm |
| Francia | pm |
| Unione | pm |
- (3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):
- | | |
|---------|----|
| Francia | pm |
| Unione | pm |
- (4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):
- | | |
|---------|----|
| Spagna | pm |
| Francia | pm |
| Italia | pm |
| Cipro | pm |
| Malta | pm |
| Unione | pm |
- (5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):
- | | |
|--------|----|
| Italia | pm |
| Unione | pm |
- (6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):
- | | |
|---------|----|
| Croazia | pm |
| Unione | pm |
- (7) Come concordato durante la riunione annuale dell'ICCAT del 2018, nel 2019 l'Unione europea riceverà, oltre al contingente assegnato di 17 536 tonnellate, un quantitativo aggiuntivo di 87 tonnellate destinato esclusivamente ai pescherecci per la pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):
- | | |
|------------|----|
| Grecia | pm |
| Spagna | pm |
| Portogallo | pm |
| Unione | 87 |
-

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	pm ⁽²⁾	TAC analitico	
Portogallo	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Altri Stati membri	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.		
⁽²⁾	Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).		

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Portogallo	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	pm		
⁽¹⁾	Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).		

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Croazia	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	
Cipro	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Grecia	pm ⁽¹⁾		
Italia	pm ⁽¹⁾		
Malta	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.		

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	pm	TAC analitico	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	pm		
Portogallo	pm		
Unione	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		
⁽¹⁾	Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio ^[1] , il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253.		
	^[1] Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).		

Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	pm		
Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	pm		
Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie: Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona: Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna pm	TAC analitico
Portogallo pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC pm	
Specie: Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona: Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
TAC pm	TAC analitico
	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: Pesce vela <i>Istiophorus albicans</i>	Zona: Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAI/AE45W)
TAC pm	TAC analitico
	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie: Pesce vela <i>Istiophorus albicans</i>	Zona: Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAI/AW45W)
TAC pm	TAC analitico
	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie: Verdesca <i>Prionace glauca</i>	Zona: Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
TAC pm ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾ Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.	

ALLEGATO IE

ANTARTICO ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, i TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Chamsocephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	pm	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(a)

(b)

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champscephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
---------	---	-------	---

TAC pm TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72° 15' E interseca la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53° 25' S;

- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

- da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52° 40' S e del meridiano di longitudine 76° E;

- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

- prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74° 30' E, e

- procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Chaenocephalus aceratus</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SSI/F483.)
---------	--	-------	-----------------------------------

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinoceratus</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
---------	--	-------	--------------------------------------

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:			
Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483A):			pm
Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40° O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B):			pm
Zona di gestione C: da 48° O a 33° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C):			pm
⁽¹⁾	TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 14 settembre e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2020.		
Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾	TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O nonché dalle latitudini 57° 20' S e 60° 00' S e dalle longitudini 24° 30' O e 29° 00' O.		
Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾	TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79° 20' E. In questa zona è vietato pescare a est di tale meridiano.		

Specie:	Austrorluzzo <i>Dissostichus mawsoni</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico meridionale (TOA/F484S.)
---------	---	-------	--

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O nonché dalle latitudini 57° 20' S e 60° 00' S e dalle longitudini 24° 30' O e 29° 00' O

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 48 (KRI/F48.)
---------	---	-------	----------------------

TAC pm TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale: Nei limiti di un totale di 620 000 tonnellate di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.): pm
Divisione 48.2 (KRI/*F482.): pm
Divisione 48.3 (KRI/*F483.): pm
Divisione 48.4 (KRI/*F484.): pm

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
---------	---	-------	--------------------------------------

TAC pm TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W): pm
Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E): pm

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:			
Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42W):		pm	
Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E):		pm	

Specie:	Granatiere occhione e granatiere carenato <i>Macrourus holotrachys</i> e <i>Macrourus carinatus</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (GR1/F5852.)
---------	---	-------	--------------------------------------

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere Caml e granatiere di Whitson <i>Macrourus caml</i> e <i>Macrourus whitsoni</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (GR2/F5852.)
---------	---	-------	--------------------------------------

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus spp.</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (GRV/F483.)
---------	-------------------------------------	-------	-----------------------------------

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus spp.</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico (GRV/F484.)
---------	-------------------------------------	-------	-----------------------------------

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia <i>Gobionotothen gibberifrons</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOG/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.		
Specie:	Nototenia <i>Notothenia rossii</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOR/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.		
Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOS/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
(1)	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.		

Specie:	Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.			
Specie:	Granchi <i>Paralomis</i> spp.	Zona:	FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
TAC	pm	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SGI/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.			
Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SRX/F483.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.			

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico (SRX/F484.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.			
Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.			
Specie:	Altre specie	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.			

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie: Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona: SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
⁽¹⁾ Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).	
Specie: Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale
⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: – a ovest dal meridiano di longitudine 0° E; – a nord dal parallelo di latitudine 20° S; – a sud dal parallelo di latitudine 28° S; e – a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.	
Specie: Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC pm	TAC precauzionale
Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC pm	TAC precauzionale

Specie: Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC pm	TAC precauzionale
Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC pm ⁽²⁾	TAC precauzionale
⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue: – a ovest dal meridiano di longitudine 0° E; – a nord dal parallelo di latitudine 20° S; – a sud dal parallelo di latitudine 28° S; e – a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.	
⁽²⁾ Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).	
Specie: Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona: SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC pm	TAC precauzionale
Specie: Pentaceri australi <i>Pseudopentaceros</i> spp.	Zona: SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC pm	TAC precauzionale

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie: Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona: Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione pm	(1) TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC pm	
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.	

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (BET/F7120S)
Unione	pm	(1)	TAC precauzionale
TAC	Non pertinente (1)		
(1)	Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.		

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	pm		TAC precauzionale
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie: Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona: Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)	
Germania	da fissare	TAC analitico
Paesi Bassi	da fissare	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	da fissare	
Unione	da fissare	
TAC	Non pertinente	

Specie: Austromerluzzi <i>Dissostichus spp</i>	Zona: Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-AE)	
TAC	da fissare ⁽¹⁾	TAC precauzionale
⁽¹⁾ TAC destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nei seguenti blocchi di ricerca (A-E): – Blocco di ricerca A: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 146° 30' E e 147° 30' E – Blocco di ricerca B: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 147° 30' E e 148° 30' E – Blocco di ricerca C: zona delimitata dalle latitudini 47° 15' S e 48° 15' S e dalle longitudini 148° 30' E e 150° 00' E – Blocco di ricerca D: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 15' S e dalle longitudini 149° 00' E e 150° 00' E – Blocco di ricerca E: zona delimitata dalle latitudini 48° 15' S e 49° 30' S e dalle longitudini 150° 00' E e 151° 00' E.		

ALLEGATO IK

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora da parte di navi dell'Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	pm	TAC analitico	
Italia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO II
ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Specie: Austromerluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona: Zona Del Cano ⁽¹⁾ (TOT/F517DC)
--	--

Unione 18,33 ⁽²⁾ TAC precauzionale

TAC 55 ⁽²⁾

(1) Acque internazionali della sottozona 51.7 della FAO compresa tra -44° e -45° di latitudine sud, e le zone economiche esclusive adiacenti ad est e a ovest.

(2) Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori e operanti con palangari nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. I palangari non devono avere più di 3 000 ami per trave e devono essere calati a una distanza minima di 3 miglia nautiche gli uni dagli altri.

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca diretta di questa specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale massimale la nave non è più autorizzata a pescare nella zona Del Cano.

Specie: Austromerluzzi <i>Dissostichus spp.</i>	Zona: Williams Ridge ⁽¹⁾ (TOT/F574WR)
--	---

Unione da fissare ⁽²⁾ TAC precauzionale

TAC 140 ⁽²⁾

(1) Zona della sottozona 57.4 della FAO delimitata dalla seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 30' 00" S	80° 00' 00" E
2	55 ° 00' 00" S	80° 00' 00" E
3	55 ° 00' 00" S	85 ° 00' 00" E
4	52° 30' 00" S	85 ° 00' 00" E

(2) Può essere pescato unicamente da navi aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e tra le bordate di pesca è osservato un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA.

Le catture effettuate da navi che non praticano la pesca diretta di questa specie non possono superare 0,5 tonnellate per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale massimale la nave non è più autorizzata a pescare nella zona di Williams Ridge.

Specie: Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona: Zona della convenzione IATTC (BET/IATTC)
--	---

Unione 500 ⁽¹⁾ TAC precauzionale

TAC Non pertinente

(1) Questo contingente può essere pescato unicamente da navi operanti con palangari.